



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Cons. Nicola BONTEMPO    | Presidente, f.f.     |
| Cons. Francesco BELSANTI | Componente           |
| Cons. Paolo BERTOZZI     | Componente           |
| Cons. Patrizia IMPRESA   | Componente, Relatore |
| Primo Ref. Fabio ALPINI  | Componente           |
| Ref. Rosaria DI BLASI    | Componente           |
| Ref. Anna PETA           | Componente           |

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTA le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di LARCiano (PT)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 13 gennaio 2023 (prot. n. 204) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 19 gennaio 2023;

VISTE le deduzioni trasmesse dall'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I., con nota n. 784 del 19 gennaio 2023 (ricevute dalla Sezione in pari data, prot.434), con le quali l'Ente ha preso atto delle irregolarità segnalate dalla Sezione;

UDITO il relatore, cons. Patrizia Impresa;

## CONSIDERATO

- che l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

che l'art. 148-bis del Tuel, al comma 3, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della predetta verifica, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

- che il medesimo comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi dall'istruttoria potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 Tuel, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo, in particolare alla riforma dei principi contabili introdotta dal d.lgs. n. 118/2011;

- che la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'Ente;

- che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità della irregolarità contabile non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce l'irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'Ente, nonché sulla base di valutazioni di stock e di trend;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica; tuttavia, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo Ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche sulla gestione;

- che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono. Tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

- che le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sugli enti locali sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice

dell'Ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino della regolarità amministrativo-contabile;

## **DELIBERA**

Il controllo svolto sui rendiconti 2017, 2018 e 2019 del Comune di **Larciano (PT)**, si conclude con la segnalazione delle seguenti irregolarità.

### **SEZIONE I - Rendiconto 2017**

#### **R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

In riferimento alla gestione di cassa, dall'esame istruttorio è emerso che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In particolare, la cassa vincolata dell'Ente non risulta essere stata movimentata in relazione ai proventi da sanzioni pecuniarie al Codice della strada, che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi, elencati in modo puntuale dall'art. 208, comma 4, o dall'art. 142, comma 12-ter.

Si osserva in proposito che l'assenza di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata può dar luogo a un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, che altera gli equilibri e non consente l'emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio, o di sofferenza della cassa, impedendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, trovino evidenza contabile.

Nel caso in esame, l'Ente ha dichiarato che il saldo della cassa vincolata al 31 dicembre si può considerare correttamente determinato in quanto i pagamenti effettuati e relativi alle spese finanziate con i proventi da sanzioni al Codice della strada, sono risultati complessivamente di importo superiore rispetto ai relativi incassi e si è pertanto prodotto, al termine dell'esercizio, un saldo relativo a tali partite pari a zero ai fini della cassa vincolata.

In merito alla gestione dei fondi vincolati occorre osservare che la corretta contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo, non consiste nella sola constatazione ex post della effettiva copertura in termini di cassa delle spese sostenute, ma prevede una continua e puntuale rilevazione della cassa vincolata nel corso della gestione, al fine di verificare costantemente il rispetto delle norme ed il mantenimento dell'equilibrio della cassa, distintamente per le sue componenti libera e vincolata.

Anche tenuto conto degli elementi fattuali forniti in sede istruttoria, va comunque osservato che l'assenza della puntuale movimentazione richiesta dai principi contabili in corso di esercizio non ha permesso di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 Tuel. L'assenza di tale quantificazione non consente neanche la valutazione del rispetto dell'art. 222 del Tuel nel corso dell'esercizio.

L'irregolarità di che trattasi comporta, inoltre, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'Ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 226 Tuel, anche nelle annualità in cui detto fondo possa ritenersi corretto nel suo saldo finale, secondo quanto attestato dall'Ente.

Nel caso di specie, benché tale irregolarità non si associ ad una condizione di squilibrio del bilancio, essa comporta comunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo, e deve perciò essere corretta, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e di preservare la regolare e sana gestione finanziaria.

## **SEZIONE II - Rendiconto 2018**

### **R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 3.128.436,99 euro, a fronte del quale l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate per 1.765.655,33 euro (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.622.680,06 euro, a fondo contenzioso per 120.000,00 euro e ad altri accantonamenti per 22.975,27 euro), delle quote vincolate per 746.928,87 euro (vincoli di legge per 155.298,05, vincoli da trasferimenti per 431.764,16 euro, vincoli da mutui per 12.404,20 euro e vincoli formali per 147.462,46 euro) e destinata ad investimenti per 230.277,05 euro, accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 385.575,74 euro.

Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'Ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate agli investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018.

In sede istruttoria, infatti, è stato rilevato che l'avanzo generato da cancellazioni di residui passivi, non compensate dall'equivalente eliminazione di residui attivi, non è stato correttamente riportato nella parte destinata del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio, per un importo pari a 2.716,68 euro. Conseguentemente, la parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, quantificata dall'Ente in 230.277,05 euro, si

ridefinisce in 232.993,73 euro (di cui 65.764,58 euro quale avanzo derivante dalla gestione 2017 non applicata al bilancio 2018, 57.434,09 euro quale avanzo generato dalla gestione di competenza dell'esercizio e 109.795,06 euro quale avanzo generato dal saldo delle cancellazioni di residui effettuate con il riaccertamento ordinario) evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per un importo pari a 2.716,68 euro, come sopra definito.

Per quanto sopra esposto, il risultato di amministrazione si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 382.859,06 euro anziché pari a 385.575,74 euro, con una differenza di 2.716,68 euro (determinata nei termini sopra indicati), rispetto al dato accertato dall'Ente.

Quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2018, costituisce una irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile risulta di fatto alimentata da risorse finalizzate al finanziamento generico di investimenti, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

Per quanto attiene alla gestione di cassa, anche in tale annualità, dall'esame istruttorio è emerso che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In particolare, l'Ente non ha considerato le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata. Tuttavia, l'Ente ha dichiarato che il saldo della cassa vincolata al 31 dicembre si può considerare correttamente determinato in quanto i pagamenti effettuati e relativi alle spese finanziate con i proventi da sanzioni al Codice della strada sono risultati complessivamente di importo superiore rispetto ai relativi incassi e si è pertanto prodotto, al termine dell'esercizio, un saldo relativo a tali partite pari a zero ai fini della cassa vincolata.

Si rinvia a quanto sopra evidenziato per il rendiconto 2017 sia per gli aspetti interpretativi che per le conseguenti implicazioni sul rispetto delle norme e dei principi contabili previsti per la definizione della cassa vincolata.

### SEZIONE III - Rendiconto 2019

#### R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 3.463.091,82 euro, a fronte del quale l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate per 1.995.735,10 euro (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.852.734,12 euro, a fondo contenzioso per 107.300,00 euro e ad altri accantonamenti per 35.700,98 euro), delle quote vincolate per 615.953,76 euro (vincoli di legge per 85.268,61, vincoli da trasferimenti per 411.867,54 euro, vincoli da mutui per 28.021,50 euro e vincoli formali per 90.796,11 euro) e destinata ad investimenti per 104.898,55 euro, accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 746.504,41 euro.

L'istruttoria condotta sul rendiconto 2018 ha, tuttavia, evidenziato una diversa quantificazione del risultato di amministrazione di tale esercizio che si riflette anche sulla determinazione del risultato 2019, in particolare per quello che concerne la rideterminazione della quota destinata agli investimenti, della quale si deve tenere conto in sede di quantificazione della corrispondente quota del risultato 2019.

Con l'istruttoria condotta sul rendiconto 2019 è stato inoltre rilevato che le risorse destinate agli investimenti generate nel corso della gestione 2019, sia dalla gestione residui che dalla gestione di competenza, non sono state correttamente riportate nella componente destinata ad investimenti del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio. In particolare, è emerso che l'Ente ha definito la quota destinata agli investimenti considerando, fra le altre voci, un saldo negativo di cancellazioni di residui per un importo complessivamente pari a 2.513,90 euro, ottenuto quale differenza fra cancellazioni di residui passivi (per 1.916,98 euro) e cancellazioni di residui attivi (per 4.430,88 euro). Tuttavia, tale compensazione non è ritenuta ammissibile in quanto i residui attivi cancellati non sono risultati correlati ai residui passivi eliminati, né precedentemente confluiti nella quota destinata del R.A. 2018. Oltre a ciò, l'Ente ha distolto risorse destinate ad investimenti derivanti dalla gestione di competenza di parte capitale per un importo pari a 15.617,30 euro, per incrementare la quota vincolata da mutui, sottostimata rispetto alle risultanze della Cassa DD.PP.; tuttavia, la diversa allocazione delle risorse generate dalla competenza operata dall'Ente per effettuare il suddetto riallineamento, non è giustificabile, poiché per quanto emerso dall'istruttoria svolta, il maggior vincolo da mutui da ricostituire non attiene alla gestione di competenza dell'esercizio, ma ad operazioni intervenute in esercizi precedenti e come tale non compensabile.

Conseguentemente, la quota destinata ad investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, quantificata dall'Ente in 104.898,55 euro, si ridefinisce in 127.663,41 euro (di cui 22.993,73 euro da avanzo della gestione



precedente non applicato al bilancio 2019, 102.752,70 euro da avanzo generato dalla gestione di competenza dell'esercizio e 1.916,98 euro da avanzo generato dalle operazioni di cancellazione di residui passivi) evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per un importo pari a 22.764,86 euro.

Per quanto sopra esposto, il risultato di amministrazione si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 723.739,55 euro anziché pari a 746.504,41 euro, con una differenza di 22.764,86 euro rispetto al dato accertato dall'Ente.

Come riferito nella Sezione II del presente atto, quanto sopra rilevato in merito alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2019, costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse finalizzate al finanziamento generico di investimenti, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

Per quanto attiene alla gestione di cassa, anche in tale annualità, dall'esame istruttorio è emerso che l'Ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In particolare, l'Ente non ha considerato le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada ai fini della movimentazione e rilevazione della cassa vincolata. Tuttavia, l'Ente ha dichiarato che il saldo della cassa vincolata al 31 dicembre si può considerare correttamente determinato in quanto i pagamenti effettuati e relativi alle spese finanziate con i proventi da sanzioni al Codice della strada sono risultati complessivamente di importo superiore rispetto ai relativi incassi e si è pertanto prodotto, al termine dell'esercizio, un saldo relativo a tali partite pari a zero ai fini della cassa vincolata.

Si rinvia a quanto sopra evidenziato per il rendiconto 2017 sia per gli aspetti interpretativi che per le conseguenti implicazioni sul rispetto delle norme e dei principi contabili previsti per la definizione della cassa vincolata.

## SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità che vengono di seguito sintetizzate.

In particolare, sugli esercizi 2018 e 2019 è stata rilevata la non corretta determinazione della quota destinata ad investimenti nel risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.

Conseguentemente per entrambi gli esercizi in esame, è stata rideterminata la quota disponibile del risultato di amministrazione (382.859,06 euro nel 2018 e 723.739,55 euro nel 2019).

Inoltre, sugli esercizi 2017, 2018 e 2019 è stata rilevata la non corretta movimentazione e rilevazione della cassa vincolata in quanto l'Ente non ha considerato le entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada.

### P.Q.M.

la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità rilevate e la conseguente richiesta di interventi di rimozione o correzione, volti a ripristinare la sana gestione.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2018 e 2019, l'Ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto di entrambi gli esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre, anche in relazione alle spese che, in tali esercizi, fossero state coperte con le quote di avanzo libero non correttamente accertate al termine della gestione di ciascuno di tali esercizi.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata degli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'Ente dovrà provvedere alla verifica della corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa. L'Ente dovrà, inoltre, assicurare che la quantificazione della cassa vincolata sia correttamente determinata in ogni fase della gestione del bilancio, oltreché al termine dell'esercizio, mediante la rilevazione, in corso di esercizio, di tutte le poste vincolate, conformemente alle procedure previste dai principi contabili.

Considerato che, per gli aspetti esaminati, l'istruttoria non ha evidenziato un pregiudizio immediato sugli equilibri di bilancio, i provvedimenti appena richiamati potranno essere assunti con tempi definiti dall'Ente ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione. L'eventuale mancata assunzione dei provvedimenti correttivi verrà valutata nel

ciclo di controllo futuro, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'Ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

IL RELATORE/ESTENSORE  
(Cons. Patrizia IMPRESA)  
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE f.f.  
(Cons. Nicola BONTEMPO)  
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 13 febbraio 2023.  
Il funzionario preposto al servizio di supporto  
(Claudio FELLI)  
(firmato digitalmente)